

**LA NOZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE E I
PRESUPPOSTI PER LA SUA INDENNIZZABILITÀ.
MALATTIE TABELLATE E NON: ONERE DELLA PROVA**

AVV. GIUSEPPE BULGARINI D'ELCI

MILANO, 15 GIUGNO 2022

LA **MALATTIA PROFESSIONALE** SI IDENTIFICA CON LE PATOLOGIE CONTRATTE NELL'ESERCIZIO - E A CAUSA - DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE (A RISCHIO) PER L'AZIONE DI AGENTI NOCIVI DI VARIA NATURA (FISICA, BIOLOGICA, CHIMICA)



CAUSA DILUITA: SI
MANIFESTA LENTAMENTE
NEL CORSO DEL TEMPO



NON È CAUSA VIOLENTA



NON È IMMEDIATAMENTE PERCEPIBILE



LA MALATTIA HA ORIGINE PROFESSIONALE SE È CONTRATTA NELL'ESERCIZIO E A CAUSA DELLE LAVORAZIONI RISCHIOSE



LA CAUSA DEVE AVERE UN IMPATTO DIRETTO SULL'INSORGENZA E SULLA PROGRESSIONE DELLA MALATTIA



NON È, INVECE, SUFFICIENTE LA MERA OCCASIONE DI LAVORO



LA CAUSA DEVE AVERE UN IMPATTO EFFICIENTE, NEL SENSO DI PRODURRE LO STATO DI INFERMITÀ IN VIA ESCLUSIVA O CONCORRENTE

LA CAUSA PUÒ RISIEDERE NELLA LAVORAZIONE CUI IL LAVORATORE È ADDETTO, OPPURE NELL'AMBIENTE IN CUI LA LAVORAZIONE SI SVOLGE




«LA MALATTIA PROFESSIONALE È UNA PATOLOGIA LA CUI CAUSA AGISCE LENTAMENTE E PROGRESSIVAMENTE SULL'ORGANISMO (CAUSA DILUITA E NON CAUSA VIOLENTA E CONCENTRATA NEL TEMPO). LA STESSA CAUSA DEVE ESSERE DIRETTA ED EFFICIENTE, CIOÈ IN GRADO DI PRODURRE L'INFERMITÀ IN MODO ESCLUSIVO O PREVALENTE: È AMMESSO IL CONCORSO DI CAUSE EXTRAPROFESSIONALI, PURCHÉ QUESTE NON INTERROMPANO IL NESSO CAUSALE IN QUANTO CAPACI DI PRODURRE DA SOLE L'INFERMITÀ. IL RISCHIO INVERATOSI NELLA MALATTIA PROFESSIONALE PUÒ ESSERE PROVOCATO DALLA LAVORAZIONE CHE L'ASSICURATO SVOLGE, OPPURE DALL'AMBIENTE IN CUI LA LAVORAZIONE STESSA SI SVOLGE (COSIDDETTO "RISCHIO AMBIENTALE").»

TRIB. MILANO 28/01/2020 N. 191



LA MALATTIA PUÒ MANTENERE I CONNOTATI DI
«MALATTIA PROFESSIONALE» ANCHE SE VI
CONCORRANO FATTORI ESTRANEI ALLA SFERA
LAVORATIVA



A CONDIZIONE CHE I FATTORI DI
RISCHIO DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ
LAVORATIVA O DALL'AMBIENTE IN CUI
SONO SVOLTE LE LAVORAZIONI SIANO
DIRETTAMENTE INCIDENTI
SULL'INFERMITÀ



«L'INDENNIZZABILITÀ DI UNA MALATTIA RESPIRATORIA, IN UN LAVORATORE FUMATORE, PUÒ ESSERE ESCLUSA SOLO SE L'INAIL PROVA IN MANIERA RIGOROSA CHE LA PATOLOGIA HA AVUTO COME UNICA CAUSA IL FUMO DI SIGARETTA. LA RENDITA, INVECE, VA SEMPRE RICONOSCIUTA QUANDO RISULTA CHE L'INFERMITÀ HA AVUTO ORIGINE DALLE SOSTANZE INQUINANTI CUI IL LAVORATORE ERA ESPOSTO OPPURE DA ENTRAMBE LE CAUSE (FATTORI INQUINANTI E FUMO). LA PATOLOGIA, INFATTI, PUÒ AVERE UN'ORIGINE "MULTIFATTORIALE", CIOÈ ADDEBITABILE SIA A RISCHIO LAVORATIVO (ESPOSIZIONE A SOSTANZE INQUINANTI) SIA A QUELLO EXTRALAVORATIVO (FUMO DI SIGARETTA): CAUSE, ENTRAMBI, CONCORRENTI NEL CAGIONARE LA MALATTIA.»

CASS. 21/12/2009 N. 26893



«(...) AL RIGUARDO È OPPORTUNO, INNANZITUTTO, RICHIAMARE ALCUNI PRINCIPI CHE APPARTENGONO AL PATRIMONIO STORICO DI CONOSCENZE IN MATERIA E TROVANO CONTINUO E PUNTUALE RISCONTRO NELLA PREVALENTE GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO.

- LA NOZIONE ASSICURATIVA DI MALATTIA PROFESSIONALE, TABELLATA E NON, SI CARATTERIZZA PER L'ESISTENZA DI UNA CAUSA LAVORATIVA ADEGUATA A PRODURRE L'EVENTO, MA NON ESCLUDE LA CONCORRENZA DI UNO O PIÙ FATTORI CONCAUSALI EXTRAPROFESSIONALI, I QUALI POSSONO ANZI RAPPRESENTARE, IN DETERMINATE CONDIZIONI, FATTORI DI POTENZIAMENTO DEL RISCHIO LAVORATIVO E AUMENTARNE L'EFFICACIA LESIVA.*
- IL GIUDIZIO SULLA NATURA PROFESSIONALE DELLA MALATTIA, TABELLATA E NON, È FUNZIONE, QUINDI, SQUISITAMENTE MEDICO - LEGALE E, COME TALE, IMPLICA L'APPREZZAMENTO DELLE CARATTERISTICHE INDIVIDUALI, PECULIARI E NON STANDARDIZZABILI, DELLA PERSONA. (...)»*

CIRCOLARE INAIL 24 OTTOBRE 2001 n. 70



IL RICONOSCIMENTO DELLA NATURA PROFESSIONALE RICHIEDE CHE SIANO PRESENTI LE SEGUENTI CONDIZIONI:

1- MALATTIA CONTRATTA A SEGUITO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO SPECIFICO DELLE LAVORAZIONI ASSICURATE

«NELL'AMBITO DEL D.P.R. n. 1124/1965 SONO INDENNIZZABILI TUTTE LE MALATTIE DI NATURA FISICA O PSICHICA LA CUI ORIGINE SIA RICONDUCIBILE AL RISCHIO SPECIFICO DEL LAVORO, SIA PROPRIO CHE IMPROPRIO, E CIOÈ SIA QUELLO CHE RIGUARDI LA LAVORAZIONE, SIA QUELLO AD ESSA COLLEGATO INERENTE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ALLE MODALITÀ DELLA SUA ESPLICAZIONE (...) PERTANTO, RISULTA ASSICURATA ALL'INAIL OGNI FORMA DI TECNOPATIA CHE POSSA RITENERSI CONSEGUENZA DI ATTIVITÀ LAVORATIVA, ANCHE SE NON RICOMPRESA TRA LE MALATTIA TABELLATE O TRA I RISCHI TABELLATI, DOVENDO IN TAL CASO IL LAVORATORE DIMOSTRARE SOLTANTO IL NESSO DI CAUSA TRA LA LAVORAZIONE PATOGENA E LA MALATTIA DIAGNOSTICATA (...).»

Cass. 17/08/2018 n. 20774

2- IL LAVORATORE DEVE ESSERE ASSICURATO CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI (ARTT. 1, 206 A 208, D.P.R. 1124/1965)



LA CORTE COSTITUZIONALE (SENT. 179/1988) HA PREVISTO, CON RIGUARDO ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (ART. 3), CHE «L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA È OBBLIGATORIA ANCHE PER MALATTIE DIVERSE DA QUELLE COMPRESSE NELLE TABELLE ALLEGATE CONCERNENTI LE DETTE MALATTIE E DA QUELLE CAUSATE DA UNA LAVORAZIONE SPECIFICA O DA UN AGENTE PATOGENO INDICATO NELLE TABELLE STESSE, PURCHÉ SI TRATTI DI MALATTIE DI CUI SIA COMUNQUE PROVATA LA CAUSA DI LAVORO».



3- DEVE ESSERE PRESENTE IL NESSO CAUSALE TRA ORIGINE PROFESSIONALE E MALATTIA



IN PRESENZA DI MALATTIA PROFESSIONALE A EZIOLOGIA MULTIFATTORIALE, NESSO CAUSALE CON «ELEVATO GRADO DI PROBABILITÀ»

«LE PATOLOGIE DENUNCIATE ALL'ISTITUTO COME MALATTIE PROFESSIONALI DOTATE DI UNA PATOGNOMONICITÀ CHE CONSENTA UNA ATTRIBUZIONE DI EZIOLOGIA PROFESSIONALE CON CRITERI DI ASSOLUTA CERTEZZA SCIENTIFICA COSTITUISCONO ORMAI UNA LIMITATA CASISTICA.

ATTUALMENTE PREVALGONO, INFATTI, MALATTIE CRONICHE DEGENERATIVE E MALATTIE NEOPLASICHE E, PIÙ IN GENERALE, A GENESI MULTIFATTORIALE, RICONDUCIBILI A FATTORI DI NOCIVITÀ UBIQUITARI, AI QUALI SI PUÒ ESSERE ESPOSTI ANCHE AL DI FUORI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, OPPURE A FATTORI GENETICI.

(...) LA PRESENZA NELL'AMBIENTE LAVORATIVO DI FATTORI DI NOCIVITÀ, QUANDO NON SIA POSSIBILE RISCONTRARE CON CERTEZZA LE CONDIZIONI DI LAVORO ESISTENTI ALL'EPOCA DELLA DEDOTTA ESPOSIZIONE A RISCHIO, PUÒ ESSERE DESUNTA, CON UN ELEVATO GRADO DI PROBABILITÀ, DALLA TIPOLOGIA DELLE LAVORAZIONI SVOLTE, DALLA NATURA DEI MACCHINARI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO E DALLA DURATA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA.»

INAIL, ISTRUZIONI OPERATIVE 16/02/2006



« (...) LA GIURISPRUDENZA DI QUESTA CORTE È NEL SENSO CHE, NELL'IPOTESI DI MALATTIA AD EZIOLOGIA MULTIFATTORIALE - QUALE IL TUMORE - IL NESSO DI CAUSALITÀ RELATIVO ALL'ORIGINE PROFESSIONALE DI ESSA NON PUÒ ESSERE OGGETTO DI SEMPLICI PRESUNZIONI TRATTE DA IPOTESI TECNICHE TEORICAMENTE POSSIBILI, MA NECESSITA DI UNA CONCRETA E SPECIFICA DIMOSTRAZIONE, CHE PUÒ ESSERE, PERALTRO, DATA ANCHE IN VIA DI PROBABILITÀ, MA SOLTANTO OVE SI TRATTI DI "PROBABILITÀ QUALIFICATA", DA VERIFICARE ATTRAVERSO ULTERIORI ELEMENTI IDONEI A TRADURRE IN CERTEZZA GIURIDICA LE CONCLUSIONI IN TERMINI PROBABILISTICI DEL CONSULENTE TECNICO (...).»

Cass. 07/03/2017 n. 5704



4- MALATTIA DEVE ESSERE L'ESITO DI UNA GRADUALE E PROGRESSIVA AZIONE CAUSATA DA FATTORI PROFESSIONALI



SI RITORNA AI TRATTI IDENTIFICATIVI E CARATTERIZZANTI DELLA MALATTIA PROFESSIONALE, PER CUI:

«LA DEFINIZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE PRESENTA DIVERSI LIVELLI DI SPECIFICITÀ A SECONDA DEI CONTESTI: PREVENTIVO, ASSICURATIVO, EPIDEMIOLOGICO. UNA DEFINIZIONE GENERALE PUÒ ESSERE: "QUALSIASI STATO MORBOSO CHE POSSA ESSERE POSTO IN RAPPORTO CAUSALE CON LO SVOLGIMENTO DI UNA QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA".

QUESTA CARATTERISTICA DI GRADUALE PROGRESSIVA AZIONE DI FATTORI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO, CHE POSSONO COMPROMETTERE LA SALUTE DEI LAVORATORI, DA UN LATO DIVERSIFICA LE MALATTIE PROFESSIONALI DAGLI INFORTUNI - CHE HANNO CARATTERISTICHE OPPOSTE DI TRAUMATICITÀ IMMEDIATA - DALL'ALTRA È ALLA RADICE DI UNA STORICA SOTTOVALUTAZIONE DOVUTA ANCHE ALLE DIFFICOLTÀ DI INDIVIDUAZIONE E ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE E AD UN SIGNIFICATIVO FENOMENO DI SOTTO DENUNCIA DA PARTE DEI LAVORATORI.»

MINISTERO DEL LAVORO, SITO INTERNET



LE MALATTIE PROFESSIONALI SI DIVIDONO IN TABELLATE E NON TABELLATE



SONO MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE (ALL. 4 E 5 AL D.P.R. 1124/1965):

- LE MALATTIE PREVISTE NELLE APPOSITE TABELLE PER L'INDUSTRIA E L'AGRICOLTURA
- LE MALATTIE PROVOCATE DALLE LAVORAZIONI PREVISTE NELLE MEDESIME TABELLE
- LE MALATTIE DENUNCIATE ENTRO UN DETERMINATO PERIODO (INDICATO NELLE TABELLE) DALLA CESSAZIONE DELLA LAVORAZIONE A RISCHIO





SONO MALATTIE PROFESSIONALI NON TABELLATE QUELLE CHE, BENCHÉ NON SPECIFICAMENTE RICONOSCIUTE DALLA LEGGE, RISULTANO COMUNQUE CORRELATE ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA, OVVERO HANNO UNA CHIARA ORIGINE PROFESSIONALE



SONO STATE INDIVIDUATE TRA LE MALATTIE PROFESSIONALI NON TABELLATE (CIRCOLARE INAIL N. 35/1992):

- MALATTIE DA POSTURE INCONGRUE
- IPOACUSIE
- PATOLOGIE INFARTUATE
- MALATTIE ALLERGICHE
- PATOLOGIE DA STRUMENTI VIBRANTI



ANCHE SE L'ELENCAZIONE DELLE MALATTIE E ATTIVITÀ TABELLATE HA CARATTERE TASSATIVO, È POSSIBILE UNA LORO INTERPRETAZIONE IN SENSO ESTENSIVO, SE PRESENTANO IDENTITÀ DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

«(...) A TALE ULTIMO RIGUARDO, LE ELENCAZIONI CONTENUTE NELLE INDICATE TABELLE HANNO CARATTERE TASSATIVO, MA CIÒ, SE VIETA UN'APPLICAZIONE ANALOGICA DELLE RELATIVE PREVISIONI, NON È DI OSTACOLO AD UNA INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DELLE MEDESIME, CON LA CONSEGUENZA CHE LA SUDETTA PRESUNZIONE È INVOCABILE ANCHE PER LAVORAZIONI NON ESPRESSAMENTE PREVISTE NELLE TABELLE, MA DA RITENERSI IN ESSE IMPLICITAMENTE INCLUSE, ALLA STREGUA DELLA IDENTITÀ DEI CONNOTATI ESSENZIALI, FERMA RESTANDO L'INAPPLICABILITÀ DELLA PRESUNZIONE STESSA PER QUELLE LAVORAZIONI CHE PRESENTINO SOLO ALCUNI CARATTERI IN COMUNE, UNITAMENTE AD ELEMENTI NON MARGINALI DI DIVERSITÀ, SÌ DA RENDERE CONFIGURABILE UNA MERA SOMIGLIANZA CON FATTISPECIE INCLUSA NELLA LISTA (...).»

CASS. SEZ. UN. 09/03/1990 N. 1919



RISPETTO ALLE MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE OPERA LA
PRESUNZIONE LEGALE DELL'ORIGINE LAVORATIVA
DELL'INFERMITÀ



IN TAL CASO COMPETE ALL'INAIL DIMOSTRARE CHE LA
MALATTIA HA ORIGINE ESTRANEA ALLA SFERA
LAVORATIVA



OVVERO CHE I FATTORI DI RISCHIO RICONDUCEBILI
ALLA SFERA LAVORATIVA SONO INIDONEI ALLA
CAUSAZIONE DELLA MALATTIA




« (...) L'ACCERTAMENTO DELL'INCLUSIONE NELLE APPOSITE TABELLE SIA DELLA LAVORAZIONE CHE DELLA MALATTIA COMPORTA L'APPLICAZIONE DELLA PRESUNZIONE DI EZIOLOGIA PROFESSIONALE DELLA PATOLOGIA SOFFERTA DALL'ASSICURATO, CON LA CONSEGUENTE INSORGENZA A CARICO DELL'I.N.A.I.L. DELL'ONERE DI DARE LA PROVA DI UNA DIVERSA EZIOLOGIA DELLA MALATTIA STESSA ED IN PARTICOLARE DELLA DIPENDENZA DELL'INFERMITÀ, NEL CASO CONCRETO, DA UNA CAUSA EXTRALAVORATIVA OPPURE DEL FATTO CHE LA LAVORAZIONE, CUI IL LAVORATORE È STATO ADDETTO, NON HA AVUTO IDONEITÀ SUFFICIENTE A CAGIONARE LA MALATTIA, DI MODO CHE, PER ESCLUDERE LA TUTELA ASSICURATIVA, DEVE RISULTARE RIGOROSAMENTE ED INEQUIVOCABILMENTE ACCERTATO CHE VI È STATO L'INTERVENTO DI UN DIVERSO FATTORE PATOGENO, IL QUALE, DA SOLO O IN MISURA PREVALENTE, HA CAGIONATO O CONCORSO A CAGIONARE LA TECNOPATIA(...).»

CASS. 09/01/2013 N. 358



RISPETTO ALLE MALATTIE PROFESSIONALI NON
TABELLATE NON OPERA IL PRINCIPIO DI
PRESUNZIONE LEGALE PER CUI L'INFERMITÀ HA
ORIGINE LAVORATIVA



COMPETE AL LAVORATORE
L'ONERE DELLA PROVA DEL NESSO
CAUSALE TRA MALATTIA E ATTIVITÀ
PROFESSIONALE



«IN TEMA DI MALATTIA PROFESSIONALE DERIVANTE DA LAVORAZIONE NON TABELLATA LA PROVA DELLA DERIVAZIONE DELLA MALATTIA DA CAUSA DI LAVORO GRAVA SUL LAVORATORE E DEVE ESSERE VALUTATA IN TERMINI DI RAGIONEVOLE CERTEZZA, NEL SENSO CHE, ESCLUSA LA RILEVANZA DELLA MERA POSSIBILITÀ DELL'ORIGINE PROFESSIONALE, QUESTA PUÒ ESSERE INVECE RAVVISATA IN PRESENZA DI UN ELEVATO GRADO DI PROBABILITÀ.»

CASS. 12/06/2014 N. 13342

«IN CASO DI MALATTIA NON TABELLATA, INCOMBE SUL LAVORATORE L'ONERE DI PROVARE IL NESSO CAUSALE TRA LA MALATTIA E AMBIENTE LAVORATIVO (ESCLUSO, NELLA SPECIE, L'INDENNIZZO PER L'ADDETTA ALLO SPORTELLLO DELLA BANCA CHE ADDEBITAVA ALLE CONDIZIONI DI LAVORO I PROBLEMI DI SALUTE CHE L'AVEVANO COLPITA. NON SUFFICIENTI I RIFERIMENTI ALLA ERGONOMIA DELLA POSTAZIONE DI LAVORO E ALL'ARIA CONDIZIONATA UTILIZZATA NEI LOCALI DELL'ISTITUTO DI CREDITO SIA IN PRIMAVERA CHE IN ESTATE).»

CASS. 03/03/2021 N. 5816

RINGRAZIO PER L'ATTENZIONE

AVV. GIUSEPPE BULGARINI D'ELCI

